

1 Quali sono i vari tipi di provvedimenti?

Le misure dirette a garantire un'esecuzione forzata mediante il sequestro a titolo provvisorio dei beni del debitore o mediante una definizione provvisoria della situazione solitamente non soddisfano di per sé il credito vantato dal creditore.

Le misure possibili sono le seguenti.

1.1 Il *dinglicher und persönlicher Arrest* (sequestro *ante causam* e l'arresto) [articoli 916 e seguenti del *Zivilprozessordnung*, ZPO (codice di procedura civile)]

Il sequestro serve a garantire l'esecuzione forzata contro i beni mobili o immobili del debitore, in ragione di un credito di una determinata somma. Occorre distinguere tra il sequestro *ante causam* e l'arresto personale. Il sequestro *ante causam* ha luogo se c'è motivo di temere che, in assenza di questa misura, l'esecuzione della sentenza sarà vanificata o sostanzialmente ostacolata. L'arresto personale è ordinato se si ritiene che l'esecuzione forzata sia a rischio e che tale azione sia necessaria per garantirla. Il sequestro è ordinato, su richiesta, dall'organo giurisdizionale competente. Il sequestro può essere eseguito ad esempio mediante sequestro (*Pfändung*) (beni mobili), ipoteca a garanzia del credito (*Arresthypothek*) (beni immobili) o detenzione (*Haft*).

1.2 *einstweilige Verfügung* (provvedimento d'urgenza) (articoli 935 e seguenti del codice di procedura civile)

Il provvedimento d'urgenza serve a garantire provvisoriamente un credito non monetizzabile. Viene ordinato se c'è motivo di temere che un cambiamento della situazione corrente possa vanificare o ostacolare in modo sostanziale la realizzazione del diritto in questione. Il provvedimento d'urgenza sotto forma di ordine giudiziario di costituzione in garanzia (*Sicherungsverfügung*) (articolo 935 del codice di procedura civile) o di provvedimenti di regolamentazione di uno stato provvisorio (*Regelungsverfügung*) (articolo 940 del codice di procedura civile) viene emesso, su richiesta della parte, dall'organo giurisdizionale competente. Le disposizioni in materia di esecuzione forzata si applicano a loro volta in linea di massima all'esecuzione successiva (articolo 936 in combinato disposto con l'articolo 928 del codice di procedura civile).

1.3 Ordinanza di sequestro conservativo su conti bancari ai sensi del diritto dell'Unione

Gli articoli 946 e seguenti del codice di procedura civile contengono disposizioni legate al regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 59). Un'ordinanza di sequestro conservativo su conti bancari è una forma speciale di provvedimento provvisorio.

1.4 *Vorpfändung* (preavviso di pignoramento) (articolo 845 del codice di procedura civile)

Il preavviso di pignoramento è utilizzato per garantire un credito del debitore nei confronti di un terzo debitore a beneficio del creditore. Si tratta di ordinare al terzo debitore di non effettuare alcun pagamento al debitore e di ordinare al debitore di astenersi da qualsiasi disposizione del credito, in particolare dalla sua riscossione. Il preavviso al terzo debitore ha l'efficacia di un pignoramento (articolo 930 del codice di procedura civile) solo se il credito è effettivamente pignorato entro un mese (articolo 845, secondo comma, del codice).

2 Quali sono le condizioni per l'adozione di tali provvedimenti?

2.1 La procedura

Il sequestro *ante causam* e la detenzione così come i provvedimenti d'urgenza (punti 1.1 e 1.2) sono emessi tramite ordinanza dell'organo giurisdizionale competente su richiesta della parte che intende ottenere giustizia. Tale richiesta deve contenere informazioni in merito al credito da garantire e all'urgenza dell'ordinanza o al rischio di vanificazione dell'esecuzione. Gli ultimi due aspetti devono essere dimostrati con soddisfazione dell'organo giurisdizionale, ad esempio mediante una dichiarazione giurata.

La richiesta può essere presentata per iscritto oppure registrata oralmente presso la cancelleria competente per i fascicoli dell'organo giurisdizionale.

L'organo giurisdizionale competente è quello avente competenza giurisdizionale per un'azione concernente il merito della causa oppure il tribunale distrettuale (*Amtsgericht*) del distretto nel quale si trova l'oggetto da tutelare, l'oggetto del contenzioso o la persona da detenere. Nel caso di un'udienza, la decisione dell'organo giurisdizionale viene emessa sotto forma di una sentenza e, altrimenti, sotto forma di un'ordinanza.

La rappresentanza da parte di un avvocato in un procedimento sommario è necessaria soltanto nel caso di un'audizione dinanzi al tribunale regionale (*Landgericht*).

L'ordinanza di sequestro conservativo su conti bancari (punto 1.3) è disciplinata dal regolamento (UE) n. 655/2014. Gli articoli 946 e seguenti del codice di procedura civile contengono le disposizioni necessarie per la presentazione della richiesta e la procedura, l'esecuzione dell'ordinanza e qualsiasi mezzo di ricorso.

Il preavviso di pignoramento (punto 1.4) non viene emesso dall'organo giurisdizionale. Sulla base di un atto giuridico eseguibile, il creditore può nominare un ufficiale giudiziario per notificare un avviso al terzo debitore e al debitore, nel quale indica che intende procedere a breve al pignoramento del debito o di un altro diritto pecuniario (articolo 845, primo comma, del codice di procedura civile). Il preavviso al terzo debitore ha l'efficacia di un pignoramento ai sensi dell'articolo 930 del codice di procedura civile solo se il credito è effettivamente pignorato entro un mese (articolo 845, secondo comma, del codice).

La legge sulle spese giudiziali (*Gerichtskostengesetz*, GKG), prevede che debba essere pagato il 150 % dei diritti giudiziari nei casi di procedimenti diretti al sequestro o all'arresto o a un provvedimento d'urgenza. L'importo dei diritti è stabilito sulla base del valore controverso. L'organo giurisdizionale quantifica tale valore sulla base del caso specifico, in linea con l'interesse del richiedente a ottenere la realizzazione sui beni del debitore. Di seguito è riportata una tabella dei diritti per importi controversi fino a 500 000 EUR.

Allegato 2 alla legge sulle spese giudiziarie (relativo all'articolo 34, primo comma, terza frase)

Valore controverso fino ad EUR...	Diritti €...	Valore controverso fino ad EUR...	Diritti €...
500	38,00	50 000	601,00
1 000	58,00	65 000	733,00
1 500	78,00	80 000	865,00
2 000	98,00	95 000	997,00

3 000	119,00	110 000	1 129,00
4 000	140,00	125 000	1 261,00
5 000	161,00	140 000	1 393,00
6 000	182,00	155 000	1 525,00
7 000	203,00	170 000	1 657,00
8 000	224,00	185 000	1 789,00
9 000	245,00	200 000	1 921,00
10 000	266,00	230 000	2 119,00
13 000	295,00	260 000	2 317,00
16 000	324,00	290 000	2 515,00
19 000	353,00	320 000	2 713,00
22 000	382,00	350 000	2 911,00
25 000	411,00	380 000	3 109,00
30 000	449,00	410 000	3 307,00
35 000	487,00	440 000	3 505,00
40 000	525,00	470 000	3 703,00
45 000	563,00	500 000	3 901,00

Se la domanda è oggetto di trattazione orale e la causa non si conclude con il ritiro della domanda di provvedimento cautelare prima della chiusura della trattazione orale o con un riconoscimento del debito, una rinuncia o un accordo (in questi casi il diritto viene ridotto del 50 %), deve essere pagato un diritto superiore pari al 300 %. Le spese sono sostenute in prima battuta dalla parte a carico della quale l'organo giurisdizionale le ha poste nel suo provvedimento – in aggiunta, anche il richiedente è, quale motore della causa, responsabile dei costi in veste di debitore generale.

L'ufficiale giudiziario addebita un diritto di 3,30 EUR per ogni notifica del preavviso di pignoramento di un credito al debitore o al soggetto terzo debitore ivi indicati. Sono inoltre previsti spese postali e diritti addebitabili per ciascuna certificazione che si renda necessaria. Il diritto per la notifica personale da parte dell'ufficiale giudiziario è di 11 EUR e in tal caso devono essere rimborsate anche le spese di viaggio dell'ufficiale giudiziario. A seconda della distanza coperta sino ai locali del destinatario, tali spese sono comprese tra 3,25 EUR e 16,25 EUR. I diritti dovuti all'ufficiale giudiziario per la preparazione del preavviso di pignoramento su richiesta del creditore (articolo 845, primo comma, seconda frase, del codice) è pari a 17,60 EUR per compiere un atto ufficiale. L'esecuzione dell'ordinanza del giudice è riservata principalmente all'ufficiale giudiziario e viene condotta attraverso gli strumenti di Stato (atto esecutivo). Essa si svolge in conformità dei regolamenti attualmente in vigore per l'esecuzione delle sentenze di un organo giurisdizionale.

Digressione: l'esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva, non è essenzialmente diversa dall'esecuzione di una decisione finale. Tuttavia la legge prevede diversi metodi di esecuzione a seconda della natura del credito.

Se è dovuto il pagamento di una somma fissa in denaro, il creditore ricorre spesso a un ufficiale giudiziario per dare esecuzione alla decisione dell'organo giurisdizionale. Per l'esecuzione da parte dell'ufficiale giudiziario a carico di beni mobili può essere addebitato un diritto di 28,60 EUR. Se il tempo impiegato dall'ufficiale giudiziario supera le tre ore, può essere addebitato un ulteriore diritto di 22,00 EUR per ciascuna ora o porzione di ora ulteriore. È addebitata inoltre ogni spesa necessaria sostenuta dall'ufficiale giudiziario. Un'ingiunzione di pagamento può inoltre dare al creditore il diritto di chiedere il pignoramento giudiziale dei crediti del debitore (ad esempio, il diritto alla corresponsione dello stipendio) (articolo 829 del codice di procedura civile). Per i procedimenti relativi alla domanda stessa è riscosso un diritto di 22 EUR, mentre le spese accessorie sono addebitate a parte (specialmente i costi di notifica del provvedimento giudiziale).

Se l'esecuzione deve essere azionata a carico di beni immobili del debitore, è possibile iscrivere un'ipoteca a garanzia del credito, o la proprietà può essere oggetto di vendita forzata all'asta o di amministrazione controllata. La legge sui costi per la volontaria giurisdizione relativi a organi giurisdizionali e notai (legge sui costi notarili e sulle spese di giudizio) (*Gesetz über Kosten der freiwilligen Gerichtsbarkeit für Gerichte und Notare (Gerichts- und Notarkostengesetz, GNotKG)*) [prevede che sia dovuto un diritto pieno commisurato al valore del debito da garantire per la registrazione di un'ipoteca a garanzia del debito presso il catasto. Di seguito è riportata una tabella dei diritti per importi fino a 3 milioni di EUR.

Legge sui costi per la volontaria giurisdizione relativi a organi giurisdizionali e notai (legge sui costi notarili e sulle spese di giudizio, GNotKG)

Allegato 2 (relativo all'articolo 34, terzo comma)

Valore della transazione fino a EUR...	Diritti Tabella A EUR...	Tariffa Tabella B EUR..	Valore della transazione fino a EUR...	Diritti Tabella A EUR...	Tariffa Tabella B EUR..	Valore della transazione fino a EUR...	Diritti Tabella A EUR...	Tariffa Tabella B EUR...
500	38,00	15,00	200 000	1 921,00	435,00	1 550 000	8 059,00	2 615,00
1 000	58,00	19,00	230 000	2 119,00	485,00	1 600 000	8 257,00	2 695,00
1 500	78,00	23,00	260 000	2 317,00	535,00	1 650 000	8 455,00	2 775,00
2 000	98,00	27,00	290 000	2 515,00	585,00	1 700 000	8 653,00	2 855,00
3 000	119,00	33,00	320 000	2 713,00	635,00	1 750 000	8 851,00	2 935,00
4 000	140,00	39,00	350 000	2 911,00	685,00	1 800 000	9 049,00	3 015,00
5 000	161,00	45,00	380 000	3 109,00	735,00	1 850 000	9 247,00	3 095,00
6 000	182,00	51,00	410 000	3 307,00	785,00	1 900 000	9 445,00	3 175,00
7 000	203,00	57,00	440 000	3 505,00	835,00	1 950 000	9 643,00	3 255,00
8 000	224,00	63,00	470 000	3 703,00	885,00	2 000 000	9 841,00	3 335,00
9 000	245,00	69,00	500 000	3 901,00	935,00	2 050 000	10 039,00	3 415,00
10 000	266,00	75,00	550 000	4 099,00	1 015,00	2 100 000	10 237,00	3 495,00
13 000	295,00	83,00	600 000	4 297,00	1 095,00	2 150 000	10 435,00	3 575,00
16 000	324,00	91,00	650 000	4 495,00	1 175,00	2 200 000	10 633,00	3 655,00
19 000	353,00	99,00	700 000	4 693,00	1 255,00	2 250 000	10 831,00	3 735,00
22 000	382,00	107,00	750 000	4 891,00	1 335,00	2 300 000	11 029,00	3 815,00

25 000	411,00	115,00	800 000	5 089,00	1 415,00	2 350 000	11 227,00	3 895,00
30 000	449,00	125,00	850 000	5 287,00	1 495,00	2 400 000	11 425,00	3 975,00
35 000	487,00	135,00	900 000	5 485,00	1 575,00	2 450 000	11 623,00	4 055,00
40 000	525,00	145,00	950 000	5 683,00	1 655,00	2 500 000	11 821,00	4 135,00
45 000	563,00	155,00	1 000 000	5 881,00	1 735,00	2 550 000	12 019,00	4 215,00
50 000	601,00	165,00	1 050 000	6 079,00	1 815,00	2 600 000	12 217,00	4 295,00
65 000	733,00	192,00	1 100 000	6 277,00	1 895,00	2 650 000	12 415,00	4 375,00
80 000	865,00	219,00	1 150 000	6 475,00	1 975,00	2 700 000	12 613,00	4 455,00
95 000	997,00	246,00	1 200 000	6 673,00	2 055,00	2 750 000	12 811,00	4 535,00
110 000	1 129,00	273,00	1 250 000	6 871,00	2 135,00	2 800 000	13 009,00	4 615,00
125 000	1 261,00	300,00	1 300 000	7 069,00	2 215,00	2 850 000	13 207,00	4 695,00
140 000	1 393,00	327,00	1 350 000	7 267,00	2 295,00	2 900 000	13 405,00	4 775,00
155 000	1 525,00	354,00	1 400 000	7 465,00	2 375,00	2 950 000	13 603,00	4 855,00
170 000	1 657,00	381,00	1 450 000	7 663,00	2 455,00	3 000 000	13 801,00	4 935,00
185 000	1 789,00	408,00	1 500 000	7 861,00	2 535,00			

Un diritto di 110 EUR può essere addebitato per una richiesta di un provvedimento che disponga la vendita forzata all'asta o l'amministrazione controllata di un bene.

Quando la sentenza stabilisce che il debitore deve consegnare un bene mobile, l'ufficiale giudiziario esegue la decisione dell'organo giurisdizionale su richiesta del creditore. Per l'intervento dell'ufficiale giudiziario è dovuto un diritto di 28,60 EUR. Se la sentenza stabilisce che il debitore deve consegnare un bene immobile o un'abitazione, gli interventi collegati allo sgombero della proprietà sono soggetti a un diritto pari a 150,00 EUR. Possono essere addebitate inoltre le spese accessorie dell'ufficiale giudiziario, in particolare quelle per l'intervento di soggetti terzi (ad esempio, costi di sgombero, cambio chiavi, ecc.). Ancora una volta, se l'intervento dell'ufficiale giudiziario ha una durata superiore alle tre ore, è dovuto un ulteriore diritto di 22,00 EUR per ogni ora o porzione di ora aggiuntiva.

2.2 Le principali condizioni

L'emissione di un provvedimento di sequestro della proprietà o di arresto di una persona presuppone l'esistenza di un debito e la sussistenza di motivi per disporre l'adozione. Nel caso del sequestro di tutti i beni del debitore sequestrabili, validi motivi per un tale provvedimento sussistono se vi è ragione di temere che il debitore, agendo in modo disonesto, impedirà o ostacolerà pesantemente la futura esecuzione della decisione dell'organo giurisdizionale, ad esempio, alienando o occultando i beni. La detenzione, ovvero l'arresto del debitore stesso, è diretta a evitare che il debitore alieni i beni disponibili che possono essere sottoposti a sequestro nel contesto dell'esecuzione. La detenzione può tuttavia essere disposta soltanto quando il livello di sicurezza richiesto non può essere raggiunto mediante il sequestro della proprietà.

Un provvedimento d'urgenza (in qualsiasi sua forma) è destinato a evitare che la situazione attuale cambi vanificando in tal modo o ostacolando fortemente la realizzazione dei diritti di una delle parti o di un rapporto giuridico. L'oggetto di un provvedimento può essere costituito da crediti che prevedono la consegna (provvisoria) di oggetti o l'acquiescenza o l'esecuzione (provvisoria) di un'azione particolare (articoli 935, 938 e 940 del codice di procedura civile). Le norme applicabili ai provvedimenti d'urgenza sono essenzialmente le stesse previste per il sequestro e l'arresto (articolo 936 del codice di procedura civile). In circostanze eccezionali, l'organo giurisdizionale può ordinare altresì un pagamento provvisorio. Il credito e i motivi alla base di un provvedimento di sequestro da emettere devono essere dimostrati con soddisfazione dell'organo giurisdizionale, ad esempio mediante una dichiarazione giurata oppure la presentazione di documenti (articolo 920, secondo comma, del codice di procedura civile). A tale proposito, l'organo giurisdizionale deve essere in grado di valutare il credito e l'urgenza come "estremamente probabile" dal momento della presentazione della richiesta. Lo stesso vale per l'emissione di un provvedimento d'urgenza (articolo 936 del codice di procedura civile).

Nei procedimenti per sequestro o arresto l'audizione delle parti è possibile ma non necessariamente richiesta (articolo 922 del codice di procedura civile). Vi deve essere un'audizione successiva se il debitore, al quale dev'essere notificato il sequestro o l'arresto entro e non oltre una settimana dopo l'esecuzione, si oppone all'ordinanza di sequestro o di arresto (articolo 924 del codice di procedura civile). Di norma, è richiesta un'audizione nei provvedimenti d'urgenza; è possibile derogare solo in casi urgenti o se la domanda è respinta (articolo 937, secondo comma, del codice di procedura civile). Non sono previsti limiti di tempo per l'audizione delle parti.

3 Oggetto e natura dei provvedimenti

3.1 Quali tipi di beni possono essere oggetto di tali provvedimenti?

Le misure preventive si possono estendere a tutti i beni oggetto di esecuzione.

3.2 Quali sono gli effetti di tali provvedimenti?

Il sequestro ha l'effetto di bloccare i beni; sia il debitore principale sia i terzi debitori perdono il diritto di disporre dei beni sottoposti a sequestro.

Il sequestro è garantito dall'articolo 136 del codice penale (*Strafgesetzbuch*, StGB) che disciplina la distruzione dei beni sottoposti a sequestro. Inoltre le violazioni possono altresì dare diritto a una richiesta di risarcimento dei danni in base al diritto civile.

Per i provvedimenti d'urgenza vale quanto segue. L'ufficiale giudiziario esegue il provvedimento di rimozione della proprietà a norma dell'articolo 883 del codice di procedura civile. L'organo giurisdizionale può imporre o vietare il compimento di taluni atti ai sensi dell'articolo 887 del codice di procedura civile (autorizzazione dell'organo giurisdizionale al creditore di compiere determinati atti) o ai sensi degli articoli 888 e 890 (imposizione del pagamento di una ammenda/detenzione o sanzione amministrativa/custodia per prevenire azioni o omissioni irragionevoli e l'acquiescenza).

3.3 Qual è la validità di tali provvedimenti?

Il provvedimento di sequestro o di arresto e il provvedimento d'urgenza devono essere eseguiti entro un mese dalla data di notifica o di pronuncia del provvedimento. Se un'ordinanza di un tribunale straniero che impone misure a garanzia dei beni può essere eseguita in Germania senza una precedente dichiarazione di esecutività, il termine è di due mesi (articolo 929, secondo comma, del codice di procedura civile).

Le misure sono valide fintantoché sussistono i motivi che giustificano le misure di sicurezza o cautelari. Terminano anche se viene presa una decisione nell'azione principale.

4 Esiste la possibilità di impugnare il provvedimento?

Come già illustrato, un organo giurisdizionale può disporre un provvedimento di sequestro, un arresto o un provvedimento d'urgenza mediante sentenza (*Urteil*) definitiva (a seguito di udienza) o mediante ordinanza (*Beschluss*) (articoli 922 e 936 del codice di procedura civile).

Le parti possono impugnare la sentenza se il valore dell'oggetto dell'impugnazione è superiore a 600 EUR.

In caso di emanazione di un provvedimento, vale quanto segue.

il debitore può proporre impugnazione contro un provvedimento di sequestro, un provvedimento di arresto o un provvedimento d'urgenza (articolo 924 del codice). Un'udienza è quindi fissata nell'ottica di pervenire a una decisione finale sulla legittimità della misura. Tale sentenza può a sua volta essere impugnata nelle circostanze descritte.

Se la domanda è rigettata mediante ordinanza, il creditore può proporre un'opposizione immediata (*sofortige Beschwerde*) () entro due settimane dalla notificazione. Lo stesso vale in caso di provvedimento di sequestro o arresto o se è emanato un provvedimento d'urgenza, ma in tal caso il creditore deve fornire una garanzia.

In aggiunta, il debitore può chiedere la revoca del sequestro, dell'arresto o del provvedimento d'urgenza se il creditore ha ommesso di dichiarare il proprio credito entro il termine prescritto (articolo 926 del codice di procedura civile) o in ragione di un mutamento delle circostanze (articolo 927 del medesimo codice).

In ragione del regolamento (UE) n. 655/2014, l'articolo 953 e seg. del codice di procedura civile contengono indicazione dei mezzi di impugnazione nei confronti di sentenze in relazione a una ordinanza di sequestro conservativo su conti bancari.

Infine l'articolo 945 del codice di procedura civile prevede un obbligo di risarcimento del danno in capo alla parte che ha ottenuto un'ordinanza di sequestro conservativo nel caso in cui l'ordinanza relativa a un sequestro o un provvedimento d'urgenza si riveli essere infondata sin dall'inizio o se il provvedimento ordinato viene abrogato ai sensi dell'articolo 926, secondo comma, o dell'articolo 942, terzo comma, del codice.

Ultimo aggiornamento: 29/07/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.